

Cumulo dei distinti possessi dell'autore e del successore – Cass. n. 19940/2022

Possesso - acquisto – accessione - Accessione del possesso - Cumulo dei distinti possessi dell'autore e del successore - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. 1146, comma 2, c.c. (nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un 'titolo' astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la "traditio" del medesimo oggetto del possesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'accessione del possesso del diritto reale di uso dell'area di cortile antistante l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, può realizzarsi in favore del successore a titolo particolare nella proprietà dell'immobile, unendo il proprio possesso a quello della società costruttrice, relativo all'uso esclusivo della porzione di cortile riservato dal regolamento condominiale).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19940 del 21/06/2022 (Rv. 665009 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1146, Cod_Civ_art_1021, Cod_Civ_art_1024

Corte

Cassazione

19940

2022